

COMMISSIONI RIUNITE

LAVORI PUBBLICI (IX) - LAVORO (XIII)

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare (2121)	1
PRESIDENTE	1, 4, 7, 13, 14, 18, 19
COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	2, 13, 14
RIPAMONTI, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	5, 6, 7, 9, 10, 14, 15
DE PASQUALE	6, 7, 15, 18
TODROS	7, 8, 9, 10, 11, 18
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	7, 11, 15, 18, 19
DEGAN	11, 12
CIANCA	12
CURTI IVANO	13, 14
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	15
ZANIBELLI	18

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Buzzetti della IX Commissione e Cocco Maria e Santi della XIII Commissione.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Spinelli, Degan e Gigli sostituiscono rispettivamente i deputati Nucci, Russo Spena e Scalia per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare (Approvato in seduta comune dalla VII e dalla X Commissione permanente del Senato) (2121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2121, che reca « Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare » già approvato in seduta comune dalla VII e dalla X Commissione permanente del Senato.

Comunico che non è ancora pervenuto il parere della IV Commissione. È comunque inutile che ponga in evidenza la necessità di approvare con urgenza il presente disegno di legge. Sappiamo infatti che esso ha una funzione anticongiunturale, e si tratta di un provvedimento che dovrebbe per lo meno favorire

La seduta comincia alle 17,20.

DI NARDO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DELL'11 MARZO 1965

la ripresa dell'attività edilizia, sbloccando talune situazioni di irrigidimento legislativo, nelle quali ci siamo venuti a trovare.

L'onorevole Colombo Vittorino, Relatore per la XIII Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la XIII Commissione*. Desidero anzitutto richiamare brevemente l'iter già percorso da questo disegno di legge, che si propone di accelerare l'attuazione del piano decennale per la costruzione di case per lavoratori, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Già nell'estate dello scorso anno il Governo aveva ritenuto opportuno presentare al Senato il disegno di legge n. 721, che però non fu possibile dibattere prima dell'interruzione dei lavori parlamentari. Alcune parti di quel testo sono fortunatamente superate, essendo stati nel frattempo approntati dalla GES.CA.L. alcuni strumenti, quali l'Albo dei progettisti e le norme tecniche (già approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici), che nell'agosto del 1964 non erano ancora disponibili.

Un nuovo testo rielaborato per la nuova situazione veniva pertanto presentato alle Commissioni riunite lavori pubblici e lavoro del Senato, che lo esaminarono il 28 gennaio scorso, decidendo di nominare un comitato di studio per un esame più approfondito del problema. Detto comitato provvedeva ad emendare in più parti il testo, che veniva poi approvato dalle Commissioni stesse il 18 febbraio scorso. Il Presidente del Senato ha quindi trasmesso al Presidente della Camera in data 23 febbraio il disegno di legge, che siamo ora invitati ad esaminare.

Sull'opportunità di accelerare i programmi della GES.CA.L. non vi sono ormai contestazioni di sorta. Di recente l'opinione pubblica, la stampa e lo stesso Parlamento si sono occupati della lentezza di esecuzione dei programmi, con riferimento alle deficienze organizzative ed amministrative, e non solo legislative. Ci risulta che all'interno della Gestione si sta provvedendo proprio in questi giorni a rimuovere le principali cause del rallentamento di questo settore dell'attività edilizia. Vi sono tuttavia alcuni provvedimenti che devono essere presi in sede legislativa, e con la massima sollecitudine, trattandosi di sovvenire a un bisogno di occupazione nel settore dell'edilizia che, secondo l'indagine del C.R.E.S.M.E. presentata al C.N.E.L., si presenterà in termini drammatici al termine del primo quadrimestre del 1965. In mancanza di energici provvedimenti nel campo dell'edi-

lizia pubblica, infatti, l'occupazione subirebbe una riduzione di circa il 30 per cento.

Sono queste considerazioni congiunturali che si spingono a sollecitare l'approvazione del presente disegno di legge, con il quale, del resto, ci si sforza di non intaccare le caratteristiche essenziali della legge n. 60, ma solo di avviarne sollecitamente l'attuazione, toccando i problemi connessi con l'attuale rallentamento: la disponibilità di aree, il finanziamento delle opere di urbanizzazione, il lungo iter dell'approvazione dei progetti.

L'articolo 1 svincola l'utilizzazione delle aree rientranti nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dalla avvenuta approvazione dei relativi piani: ne basterà infatti l'adozione da parte del Consiglio comunale, approvata dall'Autorità tutoria. Con ciò resta salva l'autonoma decisione degli Enti locali, mentre si sospende temporaneamente la imprescindibilità del controllo degli organi centrali, abbreviando una procedura che richiederebbe diversi mesi.

Lo stesso articolo autorizza la Gestione case per lavoratori, gli altri Enti per l'edilizia pubblica e le Cooperative ad acquisire dette aree, anche mediante l'esproprio: le Cooperative fruente del contributo della legge n. 1460 possono anzi acquisire anche aree al di fuori dei piani di zona della legge n. 167.

È rilevante poi l'autorizzazione data alla GES.CA.L. di utilizzare le aree già di sua proprietà al momento dell'approvazione della legge n. 60, purché nel rispetto dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione. Di fatto, chiediamo che su queste aree possano essere aperti i primi cantieri, in tempo utile per conferire a queste norme il valore anti-congiunturale che è nelle intenzioni del legislatore.

A questo punto può nascere un'obiezione. Nelle riunioni informali tenute dalla XIII Commissione con i dirigenti della GES.CA.L. anche 15 giorni fa, è stato domandato se di fatto tutte le aree del demanio attuale siano idonee all'edilizia popolare. Abbiamo avuto garanzie che la scelta di una determinata area compete ad un comitato il quale sorveglierà affinché questi centri di edilizia popolare sorgano su aree idonee alla loro costruzione.

L'articolo 2 affronta invece il problema delle spese per la urbanizzazione delle aree, dato che lo stato delle finanze comunali, nella maggior parte dei casi, costituisce una remora pressoché insuperabile all'avvio delle costruzioni o implica la violazione dei criteri che con la legge n. 60 e con le norme tecniche si sono voluti affermare: criteri che prevedono

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DELL'11 MARZO 1965

la disponibilità delle attrezzature essenziali alla civile convivenza già al momento dello insediamento degli assegnatari. Indubbiamente, il far gravare sulla GES.CA.L. le spese delle opere di urbanizzazione rischia di limitare in concreto il numero di vani prevedibili in base ai costi valutati a suo tempo e agli stanziamenti previsti dalla legge. Per questo l'articolo 2 è forse il più controverso: ma dobbiamo qui sottolineare la sua squisita funzione anti-congiunturale. Anzitutto, le opere di urbanizzazione che graverebbero sulla GES.CA.L. sono limitate alla cosiddetta urbanizzazione primaria, cioè delle opere necessarie a non dilazionare l'insediamento (strade, allacciamenti di servizi essenziali, salvaguardia di spazi che possono essere attrezzati successivamente); non vi sono comprese tutte le infrastrutture urbanistiche auspiccate dalla legge e previste dalle nuove norme tecniche secondo precisi *standards*, dovendosi riaffermare il principio che resta di competenza degli enti locali l'urbanizzazione del territorio nel suo complesso. In secondo luogo, è prevista la rivalsa nei confronti dei comuni per le spese sostenute per dette opere (al netto, però, di eventuali contributi statali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, che possono essere parzialmente utilizzati per l'urbanizzazione). In terzo luogo, non si deve dimenticare che l'esecuzione di queste opere può rappresentare un immediato impiego di mano d'opera anche non qualificata, il che è richiesto dalla citata situazione anti-congiunturale. L'articolo 3 stabilisce il carattere di urgenza e di indifferibilità delle opere previste, anche agli effetti delle occupazioni delle aree. Non mi sembra di dovermi soffermare sulla coerenza di questa disposizione e su tutti i motivi ispiratori del presente provvedimento. La misura dell'indennità è poi prevista ai sensi della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, che è quella attualmente meno controversa in materia, tanto da essere recepita nel progetto di legge urbanistica. L'approvazione dei progetti viene accelerata con l'ultimo comma di questo articolo, per i casi previsti dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460, che già rappresentava un precedente tipico di accelerazione. L'abbreviazione dell'*iter* di approvazione dei progetti è qui perseguito con il decentramento di tutte le competenze ai provveditorati alle opere pubbliche.

L'articolo 4 dà invece la possibilità al comitato centrale del piano decennale di anticipare i piani successivi al primo triennio. Sarà compito del comitato esaminare l'opportunità di un'anticipazione totale o par-

ziale. Forse potrà configurarsi l'utilità di un'anticipazione totale per alcuni settori, e parziale per altri, anche in dipendenza di situazioni locali, come per il Trentino-Alto Adige.

L'articolo 5 stabilisce che le somme destinate al cosiddetto fondo di rotazione siano destinate in una misura maggiore ai lavoratori che intendono costruire alloggi nuovi (45 per cento) e ciò per le ragioni più volte citate, che impongono un risveglio dell'attività edilizia. Peraltro, il 35 per cento dello stanziamento è destinato a favorire l'acquisto di alloggi costruiti per assolvere ad una delle funzioni del pubblico intervento, che è quella di creare un punto d'incontro tra la domanda degli strati sociali bisognosi di alloggi e l'offerta.

Tutto ciò può suscitare qualche perplessità, ma è chiara qui l'intenzione di evitare manovre speculative utilizzando il pubblico denaro per acquistare case sul libero mercato. Occorrerà, naturalmente, in sede esecutiva, evitare l'incoraggiamento alla produzione a costi elevati, non rispondenti alle esigenze di mercato. Resta infatti inteso che l'aiuto ai lavoratori è dato solo per l'acquisto di alloggi che rispondono ai requisiti dell'edilizia economica. Infine, il 20 per cento del fondo di rotazione è destinato ai lavoratori che intendono risanare l'alloggio di loro proprietà e ciò è un primo passo verso più estesi provvedimenti destinati a risolvere il problema del risanamento degli alloggi.

Nonostante la già avvenuta approvazione delle nuove norme tecniche, si è ritenuto opportuno, con l'articolo 6, consentire l'utilizzazione dei progetti già redatti in base alle norme tecniche precedenti. Non si vuole peraltro rinunciare alla validissima innovazione apportata dalla elaborazione di nuove norme tecniche, ma s'intende solamente, sempre nel quadro delle preoccupazioni dettate dalla congiuntura, utilizzare il patrimonio progetti esistente, sempre al fine di accelerare tutto l'*iter* che riguarda l'incarico, la progettazione e l'approvazione delle opere.

L'articolo 7 estende ai residui interventi o completamenti dei precedenti piani Ina-Casa, i criteri di massima rapidità per quanto concerne l'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Si lascia infine al Ministero dei lavori pubblici, con l'articolo 8, la possibilità di apportare variazioni alla ripartizione per provincia dei contributi concessi alle cooperative perché in tal modo il pubblico intervento può colmare alcune sperequazioni che l'attuazione di

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DELL'11 MARZO 1965

rapidi interventi in altri settori potrebbe provocare.

In conclusione, ci sembra di dover sottolineare come il presente disegno di legge abbia i requisiti necessari per venire incontro a difficoltà contingenti, senza intaccare né la sostanza delle innovazioni apportate dalle leggi n. 167 e n. 60, né la struttura del pubblico intervento nell'edilizia qual è previsto dalla citata legge n. 60 e che, se sperimentato in modo soddisfacente nei prossimi mesi, grazie ai provvedimenti di cui sollecitiamo qui l'approvazione, potrà costituire un valido schema di base per la revisione organica in tutta la materia relativa all'edilizia abitativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgere la sua relazione l'onorevole Ripamonti, Relatore per la IX Commissione.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Il provvedimento, già approvato all'unanimità dalle Commissioni riunite VII e X del Senato si colloca nel quadro delle iniziative legislative che il Governo ha adottato o intende adottare per accelerare gli investimenti pubblici nel settore dell'edilizia abitativa e delle opere pubbliche, in correlazione all'attuale congiuntura economica e alla crisi del settore edilizio.

La struttura della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che del resto non era una legge congiunturale, e le finalità che il Parlamento aveva assegnate alla legge stessa — finalità identificabili negli articoli 14 e 15, cui fa riferimento il provvedimento in esame — richiedevano un congruo periodo di tempo, per avviare l'operatività dei piani pluriennali di attuazione del programma decennale. Infatti, attraverso l'intervento pubblico, ci si era proposti il fine di assicurare un armonico sviluppo della città, vincolando da una parte le localizzazioni alle previsioni del piano regolatore e dei piani di fabbricazione, e provvedendo, d'altra parte, in collaborazione con i Comuni, ai servizi urbani e sociali.

Devo in proposito ricordare che l'articolo 14 della legge originaria affidava al Comitato il compito di prevedere nei piani le attrezzature, i fabbricati, gli spazi verdi ed ogni altro tipo di intervento che fosse ritenuto necessario ad assicurare gli approvvigionamenti, l'attività spirituale, culturale, ricreativa e sociale in genere. Questa norma è stata auspicata anche dal C.N.E.L., il quale ha insistito sull'esigenza che il Comitato centrale provvedesse, anche d'intesa con i Comuni, alla realizzazione di una parte dei servizi urbani e sociali.

Il regolamento di attuazione della legge, ancor più esplicito, prevede che il Comitato

centrale, nell'impostare i programmi, definisca gli stanziamenti in ordine:

1) all'acquisizione delle aree fabbricabili nell'ambito dei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167: altra norma, questa, auspicata dal C.N.E.L., che, nelle conclusioni del suo parere al Governo, invitava il Governo stesso ad esaminare l'opportunità di far coincidere le previsioni in ordine all'acquisizione delle aree con l'allora in discussione progetto di legge organica per l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare;

2) all'attuazione delle costruzioni;

3) alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi indispensabili per assicurare lo svolgimento delle suddette attività spirituali, culturali, ricreative e sociali in genere;

4) alla realizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive;

5) alla istituzione e allo svolgimento del servizio sociale.

Questi erano i compiti originari affidati dalla legge al Comitato centrale e dal regolamento sottolineati nelle modalità di stanziamento delle somme in ordine all'attuazione del programma triennale. Ho voluto far riferimento alla legge originaria, in quanto l'attuale provvedimento è una ulteriore esplicitazione delle finalità che la legge stessa intendeva perseguire. Questa duplice finalità trova il suo conseguimento nella scelta delle aree che il Parlamento ha voluto avvenisse nell'ambito dei piani di zona della legge n. 167.

Nessuno di noi ignorava che il collegamento tra il piano di investimenti nelle costruzioni edilizie e il piano della legge n. 167 avrebbe richiesto il tempo necessario per la definizione del piano urbanistico e la successiva attuazione dei programmi; ritenendo tuttavia necessario accelerare nel contempo gli investimenti del programma decennale, si erano previsti quattro settori di intervento, che nel primo programma triennale prevedevano un investimento di: 150 miliardi a carattere generale, 30 miliardi poi aumentati a 60 per le aziende, 75 miliardi per le cooperative, che comportano un investimento effettivo rispettivamente di 88 e 53 miliardi, tenendo conto dell'anticipazione del 15 per cento a carico degli assegnatari, ed infine 45 miliardi per i mutui individuali. Si ha un totale quindi di 381 miliardi, di cui 300 miliardi stanziati originariamente per il piano triennale. Il vincolo urbanistico è stato dalla legge stabilito solo per il settore d'intervento generale pari a 150 miliardi, vale a dire per il 39,47 per cento dell'importo del primo piano triennale

se ci si riferisce ai 381 miliardi; 41,6 per cento se ci si riferisce allo stanziamento originario della GES.CA.L. Le cooperative, aziende e singoli possono invece acquistare le aree al di fuori dei piani previsti dalla legge n. 167.

Vediamo a questo punto quale è la situazione relativa all'attuazione della legge n. 167. È vero, infatti che abbiamo tre anni di tempo per avviarne l'applicazione, ma è anche opportuno puntualizzare oggi quanti piani sono stati fatti.

Pochi giorni fa, la situazione era la seguente: Comuni obbligati alla formazione dei piani di zona, 112, piani adottati 90. Ventidue comuni pertanto non hanno ancora adottato piani di zona. Per quanto riguarda le Regioni, ecco i dati: Abruzzo, 4 centri obbligati e 4 piani adottati; Calabria, 3 centri e un piano adottato; Campania, 10 centri e 8 piani adottati; Emilia Romagna, 12 centri e 11 piani adottati; Friuli, 3 centri e 3 piani adottati; Lazio, 5 centri e 4 piani adottati; Liguria, 5 centri e 3 piani adottati; Lombardia, 13 centri e 13 piani adottati; Lucania, 2 centri e 2 piani adottati; Marche, 4 centri e 4 piani adottati; Molise, 1 centro e 1 piano adottato; Piemonte, 8 centri e 7 piani adottati; Puglie, 8 centri e 8 piani adottati; Sardegna, 3 centri e 3 piani adottati; Sicilia, 11 centri e 3 piani adottati; Toscana, 11 centri e 8 piani adottati; Umbria, 2 centri e 2 piani adottati; Veneto, 7 centri e 5 piani adottati.

Di questi 90 piani, 78 sono stati presentati agli organi di controllo, 37 sono in fase di istruttoria, 10 sono stati restituiti per la rielaborazione, 41 sono stati approvati; 12 sono ancora presso le amministrazioni comunali che non hanno provveduto a trasmetterli agli organi di controllo. Come dicevo prima, solo 22 comuni obbligati non hanno provveduto alla elaborazione dei piani di zona. Ma abbiamo anche i comuni non obbligati, inferiori cioè a 50 mila abitanti, che si sono avvalsi della facoltà di formare i piani di zona.

A mio avviso, l'articolo 1 deve essere interpretato nel senso che il Governo deve far sì che la scelta delle aree si verifichi nei piani di zona in tutti i comuni che hanno elaborato il piano di zona. I comuni non obbligati che hanno formato i piani sono, infatti, 289: 245 sono i piani presentati agli organi di controllo; 79 restituiti per la rielaborazione; 122 in istruttoria, di cui 11 da parte del Ministero della pubblica istruzione, il quale trattiene troppo a lungo i piani urbanistici per il riscontro delle aree destinate all'edilizia scolastica; 44 piani sono stati approvati. Quindi, se consideriamo

insieme comuni obbligati e non obbligati alla redazione dei piani della legge n. 167, i comuni che dispongono di un piano approvato ammontano a 379. Ho qui anche la ripartizione per regione: in Abruzzo, 6; in Calabria, 6; nel Friuli, 6; nel Lazio, 12; in Liguria, 4; in Lombardia, 63; nelle Marche, 20; nel Molise, zero; nelle Puglie, 122, eccetera. Evidentemente se autorizziamo l'acquisizione di aree all'interno dei piani adottati, mi pare sia logico — in un recente dibattito si era espressa questa opinione — che per i comuni che hanno adottato i piani di cui alla legge n. 167 le aree devono essere prescelte nel piano di zona, mentre per gli altri comuni la scelta deve avvenire nell'ambito dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione. Se facciamo questo riferimento e se la Gescal sceglie le aree nell'ambito di piani che poi non vengono approvati, deve essere salvaguardato, l'acquisto fatto, con una garanzia; cioè il comune può adottare i piani, rendendoli esecutivi con il solo provvedimento della Giunta provinciale amministrativa. La garanzia richiesta, riguarda il rispetto dei vincoli esistenti e derivanti dall'esigenza di proteggere il paesaggio, le zone storiche ambientali, ed è necessario, in proposito, che siano diramate precise istruzioni, affinché la Gescal assolve attentamente, nelle scelte delle aree, all'osservanza delle leggi vigenti e, quindi, non si tenti di superare i vincoli già esistenti in determinate zone della città. Ci sono già molti esempi a questo proposito. Il quarto comma dell'articolo 1, tende a consentire sia alla Gescal, sia agli altri enti di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, di utilizzare le aree di cui erano già proprietari rispettivamente alla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e alla data del 31 luglio 1964. Con il quinto comma dell'articolo 1, si pongono le cooperative che usufruiscono del contributo statale, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1460, nelle stesse condizioni delle cooperative che operano nel programma decennale, e vengono quindi, autorizzate ad acquistare le aree anche al di fuori dei piani della legge n. 167. Si supera, cioè, la norma della legge n. 1460 e l'acquisto delle aree fuori dai piani di zona viene concesso anche dove esistono i piani della legge n. 167, cioè si fa un allineamento alle cooperative Gescal, che possono recepire le aree al di fuori dei piani di cui alla legge n. 167, anche nei comuni obbligati o nei comuni in cui sia stata applicata tale legge. Per quanto riguarda l'entità delle aree di proprietà della Gescal, secondo i dati comunicatimi, esse ammontano a 6 milioni

920 mila metri quadrati, e sono localizzate in 466 comuni.

La loro utilizzazione viene condizionata al fatto che siano qualificate come aree residenziali, all'interno dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione. Novantasei comuni, che hanno adottato i piani della legge n. 167, non hanno inserito le aree del demanio GES.CA.L., nei loro piani, e questo fatto comporta la non utilizzazione di 4.346.129 metri quadrati. Gli stessi comuni avrebbero avuto stanziamenti per 44 miliardi e 464 milioni, per un numero di vani che si aggira su 136 mila. Si deve rilevare, purtroppo, che molti comuni non hanno ritenuto di inserire, nel piano, le aree già della gestione Ina-Casa, dichiarando che ritenevano le stesse aree già destinate all'edilizia popolare. Per esempio, il comune di Milano non ha inserito nel piano, l'area di Vialba. In proposito, il Ministero dei lavori pubblici, con una seconda circolare n. 4155, per l'attuazione della legge n. 167, chiariva il caso di comuni che non avevano ritenuto di inserire le aree, di proprietà degli enti di edilizia popolare, nei piani della legge n. 167, sottolineando l'opportunità di tale inserimento, se giustificato da esigenze urbanistiche, facendo appunto rilevare che scopo della legge n. 167 non era soltanto di acquisire nuove aree all'edilizia popolare, ma anche di disciplinare l'utilizzazione di quelle già acquisite dagli enti preposti al settore.

A sua volta, la « Gescal » ha rivolto ai Comuni la richiesta di riesaminare nell'ambito della legge n. 167, con varianti, la opportunità di inserire nei piani di zona le aree di sua proprietà. Ho accertato che nelle risposte alla « Gescal », i comuni affermano di avere escluso delle aree, ritenendole già destinate all'edilizia popolare.

DE PASQUALE. Sì, ma all'invito della « Gescal », come hanno risposto i comuni ?

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Finora non sono state adottate varianti ai piani di zona, in proposito.

L'articolo 2 è innovativo per quanto riguarda i programmi assistiti dal contributo erariale, ossia quelli della legge n. 195 e della legge n. 1460; non lo è per quanto riguarda la « Gescal », perché sia l'articolo 14 della legge n. 60, sia l'articolo 23, comma c), e l'articolo 27, ultimo comma, del regolamento prevedevano già la programmazione dei servizi urbani e sociali nell'ambito dei nuovi quartieri.

Con questo articolo si rende esplicita la facoltà della « Gescal » di addivenire a convenzioni con i comuni per finanziare, come

anticipazione, le opere di urbanizzazione primaria. Desidero ricordare alle Commissioni che nei dibattiti svoltisi in precedenza, sia al C.N.E.L. sia in questa sede, si era notato che, destinando una parte dei fondi al finanziamento dei servizi urbani e sociali, si sarebbe diminuito l'importo dell'investimento destinato alla costruzione di abitazioni. Si era però anche concluso, in sede sia consultiva sia deliberante, di dare al Comitato centrale della Gestione case lavoratori un compito preciso: garantire, d'intesa con i comuni, l'attuazione dei servizi urbani e sociali.

Devo in proposito richiamare l'attenzione del Governo sulla legge che pone a disposizione dei comuni i mutui per l'attuazione di piani annuali previsti dalla legge n. 167. Se accanto ad anticipazioni della « Gescal » vi fosse anche l'affidamento dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, previsto dalla legge per i comuni, che realizzano i piani di zona, si tratterebbe di un provvedimento egualmente di natura anticongiunturale, si favorirebbe la formazione delle aree fabbricabili per gli insediamenti umani e si verrebbe ad accelerare la realizzazione che proponiamo.

L'articolo 3 prevede norme riguardanti, fra l'altro, la dichiarazione di pubblica utilità per le aree di completamento dei piani per il secondo settennio della vecchia gestione I.N.A.-Casa.

Nel successivo articolo 4 è prevista l'autorizzazione al Comitato centrale della « Gescal » ad anticipare la realizzazione dei piani pluriennali previsti dall'articolo 14 della legge n. 60. Questa autorizzazione fu già auspicata nel dibattito informale svoltosi presso la Commissione lavoro, e ritengo che l'atteggiamento di queste Commissioni in proposito sia unanime, essendo la norma sollecitata anche dai risultati ottenuti con i bandi per le cooperative.

Vi è poi il problema sollevato dall'articolo 5, che esplicita meglio le priorità per l'assegnazione dei mutui del fondo di rotazione. La legge afferma in sostanza che la priorità è data a chi costruisce rispetto a chi acquista.

L'articolo 6 pone invece la questione dell'utilizzo del patrimonio progetti. Tale patrimonio progetti, che ho voluto analizzare, comporta la possibilità di realizzazione in tutta Italia di 7.452 alloggi, per un numero di 44.337 vani e per un importo di 50.651 milioni. Il che significa che circa un terzo del programma triennale per la generalità dei lavoratori potrebbe essere realizzato con progetti già approvati.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DELL'11 MARZO 1965

TODROS. Vi sono i residui del piano settennale, per un importo di 90 miliardi.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Per quanto riguarda l'attività di completamento del piano settennale, la « Gescal » alla data del 15 febbraio 1965 ha autorizzato appalti per 102,58 miliardi, di cui 17,66 per opere post-collaudato. Rimangono quindi appalti effettivi di nuove opere per un totale di 84,820 miliardi, di cui aggiudicati 72,6 miliardi. Per tutte le regioni si ha un ammontare di opere già progettate pari a 205 fabbricati, 7.452 alloggi, 44.000 vani, per un importo di 50.651,1 milioni.

DE PASQUALE. Il secondo settennio, quindi, è tutto appaltato?

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Parrebbe di sì...

L'articolo 7 detta norme per l'acquisizione delle aree per il completamento del secondo settennio: si tratta in sostanza di una esplicitazione dell'articolo 36 della legge n. 60. L'articolo 8 invece riguarda la legge n. 1460, e dà la facoltà al Ministero di variare i programmi per quanto riguarda le cooperative edilizie.

Ora, se i colleghi vorranno consentire, a me pare che queste norme, inquadrata nella situazione congiunturale, possano essere meritevoli di approvazione, sempre però che si esprima compiutamente una volontà politica che è quella non di derogare dalla legge n. 167, ma di farla applicare nei prossimi tre anni. Riconosco l'urgenza di attuare il primo programma triennale; ma vi è anche l'esigenza che, trascorsi i tre anni, i comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge n. 167, non possano più usufruire di stanziamenti sui programmi previsti per la futura sistemazione dei lavoratori.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche per i non obbligati?

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Così dispone la legge. Riconosce la capacità dei comuni di interpretare le esigenze locali e programmare gli sviluppi nel tempo. Diamo tre anni di tempo per formare il piano previsto dalla legge n. 167, e ritengo che siano sufficienti. Trascorsi tre anni, gli stanziamenti sul programma della generalità dei lavoratori rientrano nelle modalità previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, senza altre eccezioni. E ciò rientra anche nella logica, perché dopo che abbiamo stimolato per tre anni l'attività pianificatrice dei comuni, dopo che abbiamo indotto le autorità locali a fare piani di sviluppo, non possiamo porre sullo

stesso piano quelle che hanno attuato i piani di sviluppo e quelle che non hanno sentito l'esigenza di rispondere alle istanze di rinnovamento locali.

Questo impegno non si traduce in un articolo di legge ma in una volontà fondata sulla esigenza di attuare un programma, di attuare la legge urbanistica. La maggioranza parlamentare non può che ribadire la volontà di sperimentare con la legge n. 167 i principi che sono alla base della futura legge urbanistica e di trarne anche motivo per migliorare o integrare la nuova disciplina in materia.

E siccome vi è l'esigenza di accelerare i tempi, agli effetti del superamento della congiuntura, mi auguro che queste norme, offerte oggi alla considerazione della Commissione, si traducano, per merito di questa legge, in altrettanti appalti nel volgere dei prossimi mesi, il che offrirà una riprova della opportunità della legge. Ché se così non accadesse la legge stessa risulterebbe strumentale ad altri fini ma non agli effetti degli investimenti nel settore in esame. La situazione congiunturale pone l'esigenza di accelerare gli investimenti in questo settore, senza tuttavia seguire la stessa via che ha caratterizzato lo sviluppo edilizio nel nostro Paese in quattordici anni: quella del disordine edilizio nelle città e della speculazione fondiaria. Infatti il piano della legge n. 167 non ha come scopo solamente la sistemazione della situazione urbanistica, ma anche di quella economica: se lasciassimo proseguire il gioco della speculazione immobiliare introdurremmo una nuova spinta inflazionistica nella situazione. La crisi strutturale non si risolve se non collegando gli investimenti in ogni località alle previsioni offerte dai piani urbanistici, col vincolo sul valore fondiario: solo così si può interrompere ed arrestare la spirale di crescita dei valori immobiliari.

E solo così si può anche interrompere la spinta psicologica verso l'inflazione, contribuendo alla ripresa del mercato edilizio, e, quindi, all'alleviamento della disoccupazione.

Ecco perché esprimo parere favorevole al disegno di legge e vorrei che il Governo esprimesse la volontà di estendere in questi tre anni l'applicazione della legge n. 167 come esigenza posta dalla realtà congiunturale, non disgiunta dalla volontà di portare avanti un disegno di legge urbanistico e programmi di intervento che comportino anche la ristrutturazione dell'intera industria edilizia.

PRESIDENTE. Ringrazio i relatori, onorevoli Colombo Vittorino e Ripamonti e dichiaro aperta la discussione generale.

TODROS. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario. Mi riallaccio ad alcune considerazioni di carattere generale che hanno svolto i due Relatori. Entrambi sono partiti, nell'economia di questo disegno di legge, dagli attuali fenomeni congiunturali, che sono estremamente preoccupanti nel settore edilizio e che impongono — dicono i Relatori — l'inserimento di questo provvedimento tra le misure anticongiunturali. C'è poi, nella seconda parte dell'intervento dell'onorevole Ripamonti un invito molto chiaro ed esplicito a far sì che, nonostante si parli di questo provvedimento in riferimento alla questione generale della congiuntura, si tenga presente che la crisi strutturale del settore edilizio ha delle cause insite nel tipo di sviluppo che si è verificato nel nostro paese, e cioè alla congestione nei grandi centri, alla speculazione sulle aree; per questo chiedo alla Commissione ed al Governo di tener presente che senza l'eliminazione delle cause della crisi, difficile sarà una ripresa. Ogni legge che si inserisca nel meccanismo di prima non può eliminare anche se si tratta di provvedimenti marginali — perché qui siamo in campo marginale rispetto agli investimenti totali nel settore edilizio — il fenomeno della rendita.

Per essere molto chiaro, vorrei dire, commentando questa impostazione, che da parte del nostro gruppo si fa rilevare che questa legge è stata presentata al Senato come primo atto del secondo Governo Moro in questo campo, nell'agosto 1964. Questa legge è stata presentata quando ancora il Governo non riconosceva — malgrado noi fossimo intervenuti alle Camere durante il dibattito sul bilancio del secondo semestre per denunciare la grave situazione verso la quale stava andando il settore edilizio — e non credeva affatto alla esistenza di una crisi così massiccia nel settore, e non pensava a questo intervento come un grosso impegno anticongiunturale; la legge, infatti, fu presentata unicamente per soddisfare alcune richieste della « Gescal » per accelerare situazioni di ristagno allora preoccupanti. La dimostrazione sta nel fatto che le trasformazioni organiche della « Gescal » non erano ancora al punto tale da poter immediatamente provocare interventi, e difatti a tutt'oggi questi interventi non sono stati compiuti.

La gravità del progetto originario (per intervento di alcune forze politiche esso è stato poi modificato dal Senato) consisteva — è bene ricordarlo — nel permettere agli Enti e alla « Gescal » di acquistare stabili già costruiti, per cui mentre si dice che questa leg-

ge si presentava come provvedimento anticongiunturale per accelerare l'occupazione operaia, è dimostrato che, secondo il suo testo originale, permetteva l'acquisto di stabili già costruiti durante il periodo dell'intervento speculativo privato, anziché concentrare il massiccio intervento di tutti i fondi a disposizione per la costruzione di stabili nuovi.

Per fortuna, la reazione nostra e dei compagni socialisti e di alcune forze della democrazia cristiana hanno fatto sì che il Governo meditatesse sulla cosa e modificasse quel testo, eliminando tutta la parte che riguarda l'acquisto degli stabili già costruiti.

Questo ho voluto dire non per polemizzare sul passato ma per ricondurre il contenuto di questa legge al suo valore iniziale caratterizzato da elementi che contrastavano con una politica anticongiunturale capace di risolvere il problema in questo settore, e dimostrano una certa confusione nell'azione del Governo di fronte, invece, ai massicci interventi necessari per qualificare l'intervento pubblico per superare la drammatica crisi in cui versa l'edilizia.

Fatta questa premessa, dirò che il disegno di legge è tornato in discussione al Senato nel gennaio di quest'anno, completamente modificata e per fortuna esso conserva ancora elementi positivi sui quali noi siamo d'accordo. Però durante l'esame da parte delle Commissioni competenti del Senato sono sfuggiti nella stesura finale alcuni elementi che rischiano di creare dubbi e confusione in questo momento di particolare drammaticità dell'azione urbanistica dei Comuni, e di particolare debolezza in conseguenza dell'attacco dei privati contro la legge n. 167.

Di conseguenza, secondo noi, con questo provvedimento dobbiamo fare attenzione a non cadere in alcune enunciazioni che indebolirebbero l'azione di difesa che il Parlamento è chiamato a svolgere sulla legge n. 167. Se il Governo è coerente con quanto ha affermato il Ministro Mancini in Assemblea durante l'ultimo dibattito sulle interpellanze, in materia deve concordare con noi nella preoccupazione di evitare che, attraverso una nostra disattenzione o per volontà di accelerare ad ogni costo, non si ottenga l'effetto contrario. Del resto abbiamo visto in realtà cosa si ottiene con questi esagerati tentativi di acceleramento, perché dalla data di presentazione della legge ad oggi la « Gescal » non si è ancora mossa, mentre ricordo che in occasione dell'approvazione della legge 4 novembre 1963 n. 1460 che aveva carattere di urgenza l'allora Ministro dei lavori pubblici,

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DELL'11 MARZO 1965

onorevole Sullo, non accettò la richiesta del raddoppio del contributo — e la Commissione comprese — solo perché questo comportava un ritardo nell'approvazione della legge. Siamo perciò d'accordo nella premessa tesa alla ricerca di una via che non comporti l'indebolimento dell'azione generale che dobbiamo compiere affinché le nostre città si sviluppino ordinatamente nell'ambito del piano, e non vengano facilitate invece quei comuni che nonostante il preciso obbligo, che hanno di fronte alla collettività che amministrano, non hanno ancora preparato i piani previsti dalla legge n. 167.

Per questo motivo noi accogliamo nelle linee generali il contenuto del disegno di legge in esame, riservandoci di presentare emendamenti al momento opportuno. Così accogliamo il contenuto dell'articolo 1 che ci sembra estremamente interessante nel riferimento ai piani della legge n. 167.

Abbiamo solamente un dubbio, ed è che queste disposizioni dovrebbero valere non solo per il triennio, perché può anche darsi che fra tre anni qualche piano della legge n. 167 non sia completato, per cui questa, che è una norma che permette l'intervento nello ambito dei piani di zona, secondo noi dovrebbe diventare una norma di portata generale.

Ma questa è una questione di carattere marginale, come è marginale la questione della modifica della dizione al primo capoverso, ove si parla di « delibera del Consiglio comunale approvata dall'Autorità tutoria ». Ci sembra pleonastica l'aggiunta dell'approvazione della delibera da parte dell'autorità tutoria; e pericolosa per alcuni casi, verificatisi nel Paese, di delibere che in effetti sono osteggiate dall'autorità tutoria.

Perciò siamo d'accordo sul principio dell'intervento della « Gescal » e degli altri enti per l'acquisto dei terreni nell'ambito dei piani ancorché solo adottati in base alla legge n. 167, e per i comuni che non hanno adottato i piani, nell'ambito dei piani regolatori comunali e dei programmi di fabbricazione, deve essere però chiaro che l'acquisto nei piani ancorché adottati deve riguardare anche i comuni non obbligati, che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1 della legge n. 167.

In questi ultimi comuni la « Gescal » deve operare nei piani della legge n. 167, ancorché facoltativi.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Il primo comma non parla dei comuni obbligati, ma di quelli che hanno già adottato il piano della legge n. 167.

TODROS. Ma siccome il secondo comma parla dei comuni non obbligati, è in contrasto col primo comma.

Dove abbiamo preoccupazioni — invece — maggiori, è sul quarto e quinto comma. Perché l'onorevole Ripamonti nella sua relazione non ha commentato il quinto comma? Perché se nella legge 4 novembre 1963, n. 1460 noi abbiamo permesso degli interventi al di fuori della legge n. 167, in base all'articolo 15, a favore di cooperative di singoli e di aziende (io ritengo questo un errore, ma ormai la legge è quella che è) perché — dico — dobbiamo estendere questo errore autorizzando le cooperative ad acquisire le aree, quando questo significa impegnare fondi enormi per l'acquisto di aree sulle quali non è bloccato il fenomeno della rendita? Perché, se abbiamo un punto debole nella legge n. 60, dobbiamo estenderlo alla legge n. 1460? E perché dobbiamo addirittura prevedere che la « Gescal » possa utilizzare al di fuori dei piani di zona previsti dalla legge n. 167 aree che ha acquistato dopo che la legge n. 60 era stata promulgata?

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Attenzione: acquistate prima!

TODROS. Parlo degli altri Enti: questi secondo la proposta di legge possono utilizzare aree acquistate fino al 31 luglio, quando la legge n. 60 stabiliva chiaramente i tempi ed i modi di intervento. Si tratta di un elemento delicato, estremamente preoccupante; perché questi Enti possono agire in città, per loro conto, al di fuori dell'indirizzo che il Comune ha seguito per deliberare il suo piano per l'edilizia economica e popolare.

Per proseguire questo esame, dirò che noi siamo d'accordo circa l'articolo 2, pur avendo qualche perplessità marginale che esponiamo affinché rimanga a verbale, mentre per chiarirle presenteremo un ordine del giorno.

Siamo d'accordo che la « Gescal » anticipi i fondi per l'urbanizzazione primaria. Noi speriamo che nel futuro tutte le leggi che dispongono interventi per l'edilizia sovvenzionata prevedano non soltanto i contributi per costruire le case, ma per creare l'ambiente nel quale la casa sarà collocata; ciò per evitare tutto quello che è successo per i quartieri CEP e per quelli INA-Casa, i cui abitanti sono stati non solo relegati ai margini delle città, ma sono rimasti anche privi di quel minimo di attrezzature sociali e quel minimo di servizi indispensabili per il vivere civile. Evidentemente dovremo auspicare — come diceva l'onorevole Ripamonti — che questi interventi siano più settoriali non

solo, ma si inseriscano nel quadro dell'espansione globale della città.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. La legge n. 167 pone a carico dei Comuni queste spese. Nella definizione della nuova legge urbanistica saranno precisate le modalità di finanziamento per le spese di urbanizzazione.

TODROS. Siamo in un campo dove l'intervento per i servizi primari e secondari è indispensabile. Siamo d'accordo con l'acceleramento dei tempi come proposto prevedendo una anticipazione delle spese municipali per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, contemporaneamente alla costruzione. Sorvolo sugli elementi marginali, sulla definizione delle opere di urbanizzazione, che si intendono fare, attinenti ai servizi pubblici e a quelli di carattere privato.

Sull'articolo 3, a noi sembra che sorgano parecchi dubbi sul modo come esso è redatto. Infatti, non vuole solo stabilire che le procedure di esproprio si effettuino in base alle modalità previste dall'articolo 9 della legge n. 167, ma vuole estendere queste procedure e arrivare al pagamento dell'indennizzo in base alla legge di Napoli. Noi abbiamo qualche perplessità, perché abbiamo sempre detto che l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge n. 167 che prevede la possibilità per il comune di utilizzare le leggi vigenti più favorevoli per definire le modalità dell'indennizzo di esproprio, richiama ad una procedura, che è quella della legge fondamentale. Qui vorremmo che fosse chiaro che, per i comuni per i quali si applica la legge n. 167, la procedura di esproprio può avvenire con pagamento dell'indennizzo di valore di due anni prima della delibera di adozione, e che i Comuni medesimi possono ricorrere alla legge di Napoli solo nel caso che essa sia più favorevole. Vediamo quindi inserirsi un problema di carattere generale e cioè che il ricorso ai criteri della legge di Napoli è più favorevole di quello dei due anni precedenti all'adozione del piano. Se noi non interveniamo con una legge urbanistica moderna, che stronchi la rendita, che non rimetta in moto il meccanismo dell'intervento speculativo, nel futuro potrà verificarsi il fenomeno per cui con l'applicazione della legge di Napoli si viene a pagare di più. Se si rimette in moto il mercato immobiliare, i prezzi possono salire e allora, dato che siamo tutti interessati a che le aree costino il meno possibile, noi dobbiamo specificare che la legge di Napoli si applica anche per tutti quei casi previsti al di fuori della

legge n. 167 nell'ambito dei piani di fabbricazione.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Ciò si rende indispensabile se i piani non sono stati approvati, perché non può scattare il meccanismo dell'articolo 9, né quello dell'articolo 12; mentre con l'articolo 9 diamo per approvate tutte le opere previste e vengono dichiarate di pubblica utilità, urgenti, indifferibili.

TODROS. Sono d'accordo che bisogna chiarire che il meccanismo scatta anche nel caso che si preveda il pagamento dell'indennizzo al valore di due anni dalla delibera di adozione. Onorevole Ripamonti, bisogna solo chiarire i diversi tempi di intervento e i diversi modi per cui, se i piani sono solo adottati e non scatta l'articolo 9, non scatta la procedura della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell'opera.

Siamo d'accordo sull'ultimo comma dell'articolo 3 e sull'articolo 4. Nell'articolo 5 abbiamo trovato modificata nel 45 per cento la percentuale degli importi destinati nel fondo di rotazione ai lavoratori che intendono costruire l'alloggio. Noi riteniamo che questo 45 per cento sia troppo alto; riteniamo che la percentuale per l'acquisto di alloggi già esistenti o costruiti, debba essere limitata e debba esistere solo là dove le richieste per la costruzione non assorbano l'intero fondo di rotazione, naturalmente, conservando il 20 per cento per coloro che intendono provvedere al miglioramento e al risanamento dell'alloggio. Altrimenti sappiamo benissimo cosa succede: sarà molto difficile, nonostante le precauzioni, che la GES.CA.L. potrà prendere, che si riesca a frenare il pagamento di somme sotto banco per le costruzioni che non hanno le caratteristiche previste dalle norme per l'edilizia popolare. Abbiamo una lunga esperienza in proposito; sappiamo quanto è avvenuto per l'articolo 8 della legge n. 43 sull'I.N.A.-Casa, circa i permessi di costruire. Abbiamo la legge Aldisio: non ne parliamo. Abbiamo la stessa legge Tupini, che attraverso mille strade ha permesso che le costruzioni siano molto diverse dai tipi edilizi indicati nelle leggi. Se noi limitiamo la quota per l'acquisto di case ad una percentuale più bassa ed ammettiamo quella relativa alle richieste dei lavoratori che intendono costruire case, noi siamo più garantiti e più tranquilli. Mentre siamo d'accordo sull'articolo 7, abbiamo perplessità sull'articolo 6 e sull'articolo 8. Ho fatto per 15 anni il progettista dell'INA-Casa. Salvo casi eccezionali, l'I.N.A.-Casa non può avere una riserva di progetti tale da rendere necessaria una

deroga così grave. Perché dico « grave »? Se ricordiamo bene, il professor Fragomeni, presidente del Comitato della GES.CA.L., aveva detto che l'utilizzazione di questi progetti era condizionata al loro adeguamento alle norme tecniche della GES.CA.L., mentre questo articolo, così com'è stato redatto, permette l'utilizzazione senza nessun adeguamento. Noi sappiamo che questo patrimonio progetti si doveva utilizzare soltanto nell'ambito del secondo settennio. Se l'I.N.A.-Casa e la GES.CA.L. hanno ordinato progetti al di fuori delle esigenze di quel periodo, essi non devono essere pagati, dopo, dalla comunità. A meno che non siano utilizzati per il completamento del piano settennale; in caso siano utilizzati per il nuovo piano debbono essere adeguati alle norme tecniche nei limiti delle possibilità. Non siamo d'accordo, onorevole Sottosegretario, per quanto riguarda l'articolo 8...

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È stato fatto il piano di ripartizione degli stanziamenti per le cooperative, pari ad un terzo di quanto previsto dalla legge n. 1460, secondo le direttive del ministro Pieraccini, ma in molte province sono avanzati dei residui che per la loro limitatezza non è stato possibile utilizzare. Sono somme che rimangono inutilizzate e d'altra parte ci troviamo nell'impossibilità di utilizzare questo importo con un semplice provvedimento amministrativo, perché la Corte dei conti non ha consentito alla registrazione.

TODROS. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per questa precisazione, però noi dobbiamo eliminare i dubbi che possono derivare dalla dizione di questo articolo.

Concludendo, noi riteniamo, onorevoli Presidenti delle due Commissioni, che il disegno di legge odierno possa essere rapidamente approvato con alcuni piccoli perfezionamenti da me indicati e che nel giro di poche ore possono essere introdotti con unanime consenso. Occorrerebbe a tal fine, a mio avviso, che entro domani a mezzogiorno un comitato ristretto predisponesse un testo riveduto. Si potrà obiettare che ciò riapre l'*iter* di approvazione al Senato, ma così abbiamo fatto, per esempio, anche per quanto riguarda l'edilizia scolastica, che pure presentava una certa urgenza.

Vorrei infine, onorevole Sottosegretario, ricordare che, se è vero che le leggi nn. 60 e 1460 prevedevano nella loro istituzione alcuni tempi tecnici e di riorganizzazione degli enti, è anche vero che ormai è passato troppo tempo dalla loro promulgazione e che la GES.CA.L. e il Ministero dei lavori pubbli-

ci per quanto riguarda la legge n. 1460 sono in un ritardo che non è più giustificabile; per cui, se vogliamo realmente accelerare gli interventi e l'utilizzazione dei fondi in questione, dobbiamo criticare profondamente il comportamento tenuto dalla GES.CA.L. fino ad oggi e dobbiamo tutti insieme fare in modo che questa possa immediatamente iniziare le costruzioni già programmate e che non hanno niente a che fare con la legge odierna: si tratta di decine e decine di miliardi, da cui non è ancora scaturita alcuna apertura di cantieri.

Abbiamo chiesto al presidente e al vicepresidente della GES.CA.L. se l'apertura dei cantieri per le cooperative sarebbe avvenuta nel giro di pochi mesi, ma a questa domanda non abbiamo ancora avuto risposta, il che lascia prevedere che neppure fra tre o quattro mesi i lavori potranno essere iniziati. A tutt'oggi, infatti, non sono stati neppure esaminati i ricorsi dei progettisti, e lo stesso loro elenco non è completo (esso è stato pubblicato abusivamente, nonostante i ricorsi non siano ancora esaminati). Quando avremo l'elenco, dovremo fare i progetti, perciò immaginate cosa significhi questo nel nostro paese, con lo stato di organizzazione della GES.CA.L. e della burocrazia in generale! I progetti dovranno poi venire approvati dalle commissioni igieniche edilizie, dovrà essere concessa la licenza edilizia. Non ci nascondiamo pertanto che, se questa legge è abbastanza interessante per alcuni punti, essa non è risolutiva, e non lo sarà senza mettere realmente in moto il meccanismo di utilizzazione dei fondi stanziati con le leggi nn. 60 e 1460.

DEGAN. Il disegno di legge si inserisce in un momento in cui tutti noi siamo preoccupati dalla crisi di occupazione del settore edilizio. Rendendomi ben conto che ogni ausilio per allentare questa tensione va messo in atto da parte degli enti pubblici, io credo sia quanto mai giusto non perdere alcuna parte di quel tempo che ci è accordato per varare il presente disegno di legge.

Dobbiamo infatti constatare che la crisi del settore edilizio, se di natura generale, è anche maggiormente aggravata dal cedimento che ha avuto l'investimento pubblico in questo specifico settore negli ultimi anni; cedimento estremamente preoccupante. È evidente che le preoccupazioni urbanistiche connesse alla approvazione di questa legge esistono, anche se cerchiamo di non paventarle eccessivamente, nel senso che, come si deduce dalla relazione, in definitiva noi mettiamo in moto nel triennio, in modo difforme dalle previsioni fatte in occasione dell'approvazione della leg-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DEL 11 MARZO 1965

ge n. 60, qualcosa come 100 miliardi. Si tratta quindi di un'incidenza che può avere il suo valore, in quanto, coinvolgendo un ente pubblico, può avere una influenza urbanistica anche maggiore di quanto non possa indicare la cifra, di per sé modesta, nel tracciato urbano.

CIANCA. L'esperienza a questo proposito non è positiva.

DEGAN. Rimane comunque a correggere questo timore la volontà politica espressa dal Governo e dai partiti di far sì che questo provvedimento abbia un valore effettivamente anti-congiunturale, senza derogare alle linee di fondo indicate dalla legge n. 167. In fin dei conti si poteva allora anche accettare quel sistema perché l'industria edilizia era in un momento estremamente favorevole: si poteva cioè aspettare che fosse passato quel certo rallentamento che necessariamente sarebbe derivato nel passaggio da un sistema ad un altro. Oggi, l'esperienza di questi ultimi anni ci dice che l'incremento è andato scadendo e mi pare sia un atto di responsabilità da parte nostra trovare qualche strumento che, senza derogare dalla linea fondamentale, possa in qualche modo agevolare gli interessi sociali più immediati, anche tenendo conto delle esigenze urbanistiche. Avrei anch'io qualcosa da eccepire sull'articolo 5. Si poteva lasciare una certa elasticità nella ripartizione del fondo di rotazione. Per l'acquisto diretto di abitazioni si tratta del 35 per cento su un 15 per cento dell'importo totale. Quindi, poco più poco meno, è circa il 5 per cento degli investimenti previsti. Cioè, per esempio, dei 1.000 miliardi che dovrebbero essere spesi dalla GES.CA.L., ci sono 50 miliardi destinati all'acquisto di case che rappresentano anch'essi un incentivo, ma che si perdono — parliamoci chiaramente — nell'ambito degli investimenti complessivi. Quindi, io ritengo sia necessario, utile, responsabile da parte nostra cercare di varare il più sollecitamente possibile questo provvedimento.

CURTI IVANO. Cercare di arrivare all'approvazione di questa proposta di legge, nel più breve tempo possibile, è bene, ma dobbiamo anche avere delle preoccupazioni. La prima preoccupazione che come legislatori dobbiamo avere, riguarda le ripercussioni che avrà l'applicazione del piano decennale della GES.CA.L. È giusto fare delle dissertazioni come fa qualcuno dicendo: « Bisogna che approviamo il provvedimento altrimenti si ferma ogni attività », ma intanto una cosa da fare è il processo agli errori del passato. Non che questo apporti un gran contributo, ma certamente servirà a trarre alcune conclusioni dalle esperienze che sono state fatte per far

si che tali errori non abbiano a ripetersi. Quando si è proposta la legge 14 febbraio 1963, n. 60, si è inteso prorogare di 10 anni il tipo di intervento da parte dello Stato e nella forma la più limitata, per agevolare la costruzione di case per i lavoratori. Da quel momento, una delle maggiori preoccupazioni dei legislatori e dei parlamentari che rappresentavano le organizzazioni sindacali, fu quella di mantenere il costo delle costruzioni il più basso possibile. Quando si cominciò a parlare della legge del piano decennale, si partì dalla premessa che il costo-vano dovesse arrivare al massimo a 600-650 mila lire. Oggi, quando andremo a fare il consuntivo di questo piano decennale, aggiungendovi i 3 anni di ritardo che ci sono stati, non credo di andare errato dicendo che pochi riusciranno a realizzare le costruzioni mantenendo il costo-vano entro la media di 1 milione e 500 mila lire. Se partiamo dalla fase iniziale della proposta di legge e arriviamo ad oggi, vediamo che il costo delle aree è aumentato di 18 volte. Qual è quel salario operaio che è aumentato 18 volte? Quando si combatte la speculazione sulle aree, bisogna dire che la speculazione c'è stata ed è andata nella più sbagliata delle direzioni, perché ha colpito in modo particolare i lavoratori. C'è stata la difesa della legge n. 167, con delle argomentazioni che sono le più strane e più anacronistiche, cioè quando si dice che in questa legge c'è qualche cosa di sostanziale da poter accettare e che quindi si costruisca in quei comuni dove i piani della legge n. 167 sono stati approvati dai consigli comunali. Ma sarebbe opportuno — e hanno fatto male a non farlo — che i relatori avessero portato qui una documentazione che sarebbe molto importante agli effetti di una decisione da prendere. Oltre alla legge n. 60, ci sono le deliberazioni del comitato centrale della GES.CA.L. che stabiliscono l'erogazione dei fondi secondo il piano di ripartizione. Dalle poche cose che sono riuscito ad avere e ad esaminare, mi sembra che ci si sia orientati ad impiegare i fondi verso i grandi centri di una certa consistenza, dove verrebbero create delle zone edilizie operaie. Se sarà accolta la proposta di nominare un Comitato ristretto, penso che noi potremo difendere questa precisazione: fuori dai piani adottati e approvati dalla legge n. 167, non si devono fare costruzioni. Hanno aspettato tre anni per portare in questa sede un provvedimento, che invece poteva nascere contemporaneamente all'approvazione della legge n. 60. È inutile del resto andare a rinvangare quanto abbiamo detto in passato, perché faremmo

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DELL'11 MARZO 1965

una polemica inutile. Noi suggerimmo allora di approvare un articolo della legge n. 60, per stabilire che l'attività della gestione I.N.A.-Casa termina con lo scadere dei termini previsti dalla legge; dopo di che, si avrà una nuova gestione, del tutto *ex novo*, partendo con idee e con impostazioni nuove. Invece, oggi siamo pagando le conseguenze di quell'errore, ed io resto nella convinzione che non possiamo intervenire in modo da correre il rischio di rimettere in moto la macchina della speculazione delle aree: è questa una responsabilità che non ci dobbiamo assolutamente assumere.

Io non sono d'accordo che si adottino i vecchi progetti. Di questi non se ne parli più, se ne facciano di nuovi. Non sarà certamente questo a costituire una remora per iniziare le nuove costruzioni, con tutti i tecnici che in Italia sono oggi a nostra disposizione.

Per quanto riguarda l'utilizzazione delle aree che erano già state acquistate, perché tali aree sono rimaste fuori dai piani della legge n. 167? Noi abbiamo sempre detto alla vecchia gestione I.N.A.-Casa che queste cose non si fanno contro la volontà dei comuni e delle pubbliche amministrazioni. Le aree in questione, infatti, sono state acquistate senza il consenso dei comuni, almeno nella loro grande maggioranza. Non si può dire: queste aree sono state acquistate, ora utilizziamole. Bisogna invece chiedersi: è giusto che siano state acquistate in quel modo? Occorre chiarirlo, prima di utilizzarle.

Per quanto riguarda l'articolo 8, le spiegazioni fornite dall'onorevole Sottosegretario non mi hanno persuaso. Quando si fanno i piani di riparto, si seguono dei criteri di equità, nel senso che, se a una provincia vengono assegnati dei fondi, parte si concedono agli istituti delle case popolari e parte alle cooperative. Ora, se — per fare un esempio — alla provincia di Catanzaro sono stati assegnati 100 milioni per fare delle costruzioni, di cui il 60 per cento agli istituti delle case popolari e il 40 per cento alle cooperative, ciò non significa che i 40 milioni sono stati assegnati alle cooperative, per costruire delle case che non si vogliono. Così, se a Catanzaro avanzano 27 milioni delle cooperative, questi vanno dati agli istituti delle case popolari, che costruiranno delle case per coloro che non vogliono far parte delle cooperative; ma non si tolgono alla provincia i fondi che le sono stati assegnati. Si modifica la legge, se occorre!

Concludendo, raccomando al signor Presidente di accogliere la proposta di costituire un Comitato ristretto, affinché nel più breve

tempo questo elabori alcune modifiche che si rendono necessarie, per passare quindi al più presto alla votazione della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Dò la parola all'onorevole Colombo Vittorino per svolgere la sua replica.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la XIII Commissione*. Mi sembra sia stato da tutti messo in risalto che scopo del presente disegno di legge è quello di accelerare la messa in moto della legge n. 60. È inutile nascondersi che tale « messa in moto » ha comportato e comporta tuttora notevoli difficoltà. Io che sono stato relatore per la Commissione lavoro anche per quel provvedimento, nel corso della discussione ho più volte avuto modo di scambiare opinioni — talvolta animatamente — con altri onorevoli colleghi, specialmente con i componenti la IX Commissione, perché appunto vi era la tendenza da parte dei componenti la Commissione lavoro a voler realizzare, e realizzare presto; mentre nella Commissione lavori pubblici prevaleva forse la tendenza a voler realizzare, e realizzare molto bene!

Vi è un pericolo nel quale forse più volte siamo caduti o in cui possiamo cadere, ed è quello di voler puntellare una legge così importante come quella n. 167 con altre iniziative legislative. E questo pericolo dobbiamo evitarlo: dobbiamo cioè fare in modo che la legge n. 167 possa andare avanti con le proprie capacità e le proprie forze. Abbiamo tra l'altro la fortuna di avere una precisa volontà politica da parte di larghi settori del Parlamento, a questo riguardo, per cui dovremmo poter dire che questo primo ostacolo è superato.

Il secondo ostacolo, che del resto è superato con questo disegno di legge, è quello dell'*iter* di applicazione della legge n. 167, dato che constatiamo che nel passato, vuoi per ragioni intrinseche alla legge, vuoi per motivi di carattere burocratico, si sono sempre superati gli schemi e i tempi tecnici previsti. La medesima cosa vale per le spese di urbanizzazione. Rispondendo alle obiezioni che sono state fatte su un certo carattere di valore sociale della legge, desidero che sia ben chiaro che nessun parlamentare, e tanto meno quelli che vengono dal mondo del lavoro, vogliono una casa qualunque per i lavoratori, ma vogliono una casa e una città nella dimensione dell'uomo civile, dell'uomo di oggi.

CURTI IVANO. Nonostante la grave congiuntura, non possiamo avere compromessi.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la XIII Commissione*. Si deve ricorrere a prov-

vedimenti atipici, come quello della legge I.N.A.-Casa. Quello che si deve fare non è compito della singola categoria, ma della comunità. Non si possono addossare ad uno specifico settore gli oneri che competono alla comunità, se vogliamo che i fatti corrispondano alla formazione di determinati centri, in una società bene ordinata. Ecco perché anche io accetto l'articolo 2. Ma su questo punto, bisogna essere veramente chiari. I lavoratori che pagano questo determinato contributo fanno un grandissimo atto di fede; ma non so che risultato avrà. Vorrò vedere al consuntivo, quando e come e in quale misura i contributi ritorneranno al fondo del piano decennale.

CURTI IVANO. Dipenderà dal modo in cui la GES.CA.L. o il suo rappresentante faranno le convenzioni.

COLOMBO, VITTORINO, *Relatore per la XIII Commissione*. Forse qui dobbiamo fare un altro discorso, quello cioè relativo agli enti locali. Comunque, stiamo parlando di cose che riguardano il nostro presente. Ritengo opportuno che sia messo maggiormente in risalto il problema futuro. Per quanto riguarda il problema delle aree demaniali, è certo che non vogliamo i quartieri come quelli dell'I.N.A.-Casa, che non siano cioè le « Coree » o qualcosa di peggio. Come si vede, c'è anche il pericolo che queste determinate aree vengano usate male. A questo punto, chiamo a testimoni coloro che hanno partecipato alla elaborazione della legge n. 60, per dire come abbiamo cercato di tener presente l'obiettivo di carattere sociale. Chi è che deve dare l'autorizzazione per poter usare queste determinate aree del demanio, per creare un determinato centro abitativo? Evidentemente, il consiglio di amministrazione della GES.CA.L., in cui ci sono i rappresentanti delle varie forze sindacali. Ho grande fiducia nei lavoratori e in particolare negli esponenti sindacali che sono stati delegati a far parte di questi organismi. Sono persone che, fra l'altro, sanno amministrare il denaro. Ho molta fiducia in questi rappresentanti dei lavoratori e difatti molte cose sono state realizzate a livello nazionale e comunale. Abbiamo la possibilità di scegliere e scartare quelle aree che riteniamo non idonee alla costruzione di un quartiere, perché, poi, non ci si mandino le capre a pascolare. Per quanto riguarda la preoccupazione circa l'occupazione della manodopera, la crisi sarebbe stata di dimensioni minori se questo strumento anticongiunturale fosse entrato in azione molto prima. È un intervento che deve avere pronta applicazione e può averla perché gli stanziamenti sono già pronti. Ecco perché

si tratta di fare in fretta e sono stato ben lieto che i colleghi del Senato abbiano approvato questo disegno di legge. Ho fiducia negli organi ai quali è affidata la gestione di questi denari; ho meno fiducia nella struttura di carattere burocratico, nel cosiddetto « carrozzone ».

Vorrei concludere, ringraziando gli onorevoli colleghi per le loro osservazioni e pregandoli vivamente di arrivare, con un lavoro paziente, in porto, prendendo anche un impegno politico nei riguardi dei comitati di gestione. Da tutte le parti politiche si è levato il grido di aiuto per la mancanza di lavoro. E questione di settimane e, poi, certi ristagni potranno essere superati. Oggi noi abbiamo in mano lo strumento che ci dà la possibilità di bruciare i tempi e risolvere certi punti negativi. Rimuoviamo ogni ostacolo, perché l'approvazione della legge avvenga nel termine più breve possibile senza doverla rinviare all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ripamonti ha facoltà di svolgere la sua replica.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Mi rivolgo in particolare all'onorevole Todros: il progetto iniziale del Governo, nella sua relazione, non finalizzava il provvedimento ad un massiccio intervento nel settore edilizio per aumentare la domanda globale, allo scopo di riequilibrare l'economia, bensì la finalizzava al superamento della crisi che già l'anno scorso caratterizzava il settore edilizio. Nella relazione ministeriale questo proposito è evidente; la strumentazione si è tuttavia modificata nella successiva stesura del disegno di legge definitivo, il quale tende invece a togliere alcune remore alla rapida attuazione del programma, poste dalla procedura di attuazione dei piani urbanistici.

L'articolo 1 rafforza a mio avviso la legge n. 167, là dove afferma che è possibile scegliere le aree nell'ambito dei piani ancorché adottati, ripetendo la formula che già questa Commissione usò nel 1963, in merito agli investimenti premessi attraverso la legge n. 1460. L'esistenza dei piani di zona per circa 390 comuni ci dà la certezza che l'utilizzo di aree al di fuori della legge n. 167 sarà minimo. L'onorevole Todros ha, però, posto in risalto una contraddizione che anche io avevo, da una prima lettura del disegno di legge, notato nel secondo comma. Tale contraddizione si porrebbe se nel primo comma si facesse esplicito riferimento ai comuni obbligati; esso riguarda invece i comuni che hanno formato il piano della legge n. 167, per cui ritengo che, se il Governo vorrà da-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DELL'11 MARZO 1965

re garanzia che farà rispettare dagli enti, questa interpretazione, non risulta necessario alcun emendamento al secondo comma. Il primo comma infatti chiarisce quale deve essere la procedura: là dove vi siano piani della legge n. 167, le aree vanno prescelte nell'ambito dei piani stessi, ancorché adottati. E il secondo comma non può contraddire la precedente affermazione. Comunque, qualora si dovesse arrivare all'emendamento, sarebbe opportuno applicare la formula di cui alla legge n. 1460.

Per quanto riguarda le aree del demanio GES.CA.L., nel corso del dibattito si è più volte detto che queste aree non devono essere utilizzate, nella misura in cui fossero state acquisite in modo non armonico con lo sviluppo della città. Io ho avuto modo di riscontrare vera un'affermazione — documentata già con altra lettera della Gescal — secondo cui molti comuni hanno purtroppo interpretato la legge n. 167 solamente quale strumento per la acquisizione di nuove aree, anziché come programmazione dell'utilizzo delle aree, anche già di proprietà degli enti. E cito in proposito gli esempi di Napoli-Secondigliano e di Venezia-San Giuliano, di Milano e di tutte le altre località in cui vi sono aree di proprietà della GES.CA.L. comprese nel piano regolatore e che i comuni hanno voluto escluse dai piani della legge n. 167, ritenendo di non mettere in conto nel fabbisogno delle aree quelle già acquisite dagli enti dell'edilizia economica e popolare. Ciò costituisce indubbiamente un errore, dal punto di vista urbanistico e di interpretazione della legge.

Non ho ben compreso, onorevole Todros, la sua osservazione all'articolo 3: poiché abbiamo considerato la possibilità di scelta delle aree, nei piani ancorché solo approvati, questi piani hanno valore puramente urbanistico; non hanno l'efficacia di piani particolareggiati ai fini dell'espropriazione adottata.

DE PASQUALE. Ma, per quanto concerne la determinazione dell'indennità di espropriazione in base alla legge di Napoli...

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. La Gescal ha facoltà di valersi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge n. 167.

DE PASQUALE. Ma si toglie la facoltà per gli anni precedenti...

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Ella, onorevole De Pasquale, ha adombrato la prospettiva di un emendamento che stabilisse che si possa fare riferimento ai valori di due anni fa, se ciò possa essere più vantaggioso. Ma è pleonastico, perché è più

vantaggiosa la legge di Napoli; quindi si fa un progresso rispetto alla legge n. 1460, il cui testo fu approvato con un emendamento, presentato dall'onorevole Bozzi, liberale. In esso si confermava il principio della legge n. 167, mentre in sostanza, io ero favorevole all'emendamento da me stesso presentato, riguardante l'applicazione della legge di Napoli. Circa i progetti, c'è una duplice osservazione da fare: i progetti riguardano i completamenti di quartieri già programmati. C'è un certo numero di progetti disponibili, recenti, che non credo però rispondano alle norme tecniche. Risolvere la questione con lo escluderli, non è forse opportuno data l'urgenza. Impegnamo la GES.CA.L. a verificare tali progettazioni in rapporto agli *standards* edilizi previsti dal nuovo regolamento approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici!

Per quanto riguarda l'articolo 8, dopo i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario...

DE PASQUALE. Li deve ancora dare.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Avendo il governo proceduto alla ripartizione dei contributi, si chiede una deroga per l'utilizzazione degli stanziamenti residui.

DE PASQUALE. Quante cooperative non finanziate ci sono?

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Il criterio riguarda i residui non il principio in se stesso. Dopo l'applicazione della legge n. 1460, tanto io che l'onorevole Alessandrini abbiamo sollevato eccezione sulla ripartizione. Quindi, se c'è una revisione da fare, il mio parere è favorevole. Il programma di attuazione della legge n. 1460 fu sottoposta all'esame del Comitato di coordinamento dell'attività edilizia con procedura d'urgenza. In sostanza, se ci sono preoccupazioni sull'applicazione di questa legge, ritengo che esse possano essere espresse in un ordine del giorno. Toglierei così l'impressione, avallata dalla opinione pubblica, che negli ambienti politici questi problemi non sono trattati con la dovuta connessione. Ritengo che ciò sia utile anche dal punto di vista psicologico, poiché riuscirà a togliere tutte quelle giustificazioni che servono di remora agli investimenti.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro è forse più sensibile agli aspetti sociali delle questioni che non a quelli tecnici. Pertanto, ho soltanto da fare una raccomandazione all'onorevole Sottosegretario De' Cocci e ringraziare i due onorevoli Relatori a nome del Ministero del lavoro. Essi, anche se criti-

cando, hanno riconosciuto l'urgenza della legge. Quindi, la raccomandazione che faccio all'onorevole De' Cocci è che questa legge sia approvata senza tornare al Senato. Vi faccio infatti osservare che i ritardi diventano dei moltiplicatori, come avviene sempre in campo economico. Il rinvio del provvedimento al Senato causerebbe ulteriori ritardi. Ora, noi sappiamo che la particolare caratteristica di questo disegno di legge è quella di affrettare la costruzione di case per i lavoratori, ma è anche quella di costituire una misura anti-congiunturale. Raccomando quindi che si tenda con tutta la buona volontà a superare quegli emendamenti, che nessuno vuole svalutare, ma che anche a me sono sembrati tali da non incidere in modo essenziale sul disegno di legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio vivamente i due Relatori, onorevoli Ripamonti e Colombo, e quanti sono intervenuti nel dibattito; ringrazio soprattutto la Commissione per aver preso in attenta considerazione i motivi che hanno ispirato il Governo nel presentare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Ho visto che tutti si sono resi conto dell'importanza e dell'urgenza del disegno di legge. È inutile che spenda parole sulla gravità della congiuntura, in particolare per quanto riguarda il settore edilizio, che è quello più ampiamente esposto alle conseguenze dell'attuale depressione. È noto infatti che, se le statistiche delle costruzioni in atto sono ancora consolanti, gravi sono invece quelle riguardanti la disoccupazione, la mancanza di apertura di nuovi cantieri, il calo delle progettazioni, il crollo della produzione dei materiali e delle macchine per l'edilizia. In questo quadro, è naturale che il Ministero dei lavori pubblici e quello del lavoro e previdenza sociale — per quanto riguarda la GES.CA.L. — cerchino di ampliare il più possibile l'intervento e la spesa pubblica, che negli anni scorsi, per quanto concerne l'edilizia abitativa, erano scesi soltanto al 4,5 per cento delle abitazioni costruite; nel 1960 invece tale quota si aggirava sul 25 per cento.

Quando si parla di disponibilità non spese, ci si riferisce a 381 miliardi riguardanti la Gescal e a circa altrettanti miliardi riguardanti gli enti per l'edilizia economica e popolare che fanno capo al Ministero dei lavori pubblici. Vi sono poi 28 miliardi circa per costruzioni di case a totale carico dello Stato e 360 miliardi per case costruite con il sistema dei contributi pluriennali e dei mutui.

Il provvedimento, oggi più che mai, ha quindi una funzione assolutamente anticongiunturale e non tanto di perfezionamento di norme esistenti. Sono stato io stesso a prendere contatto con gli onorevoli colleghi per modificare e rielaborare il disegno di legge, in particolare abolendo l'articolo 5 originario, sul quale si appuntavano le critiche soprattutto per quanto riguarda l'acquisto di case già costruite, anche se si sarebbe trattato ovviamente di case di recentissima costruzione o in corso di costruzione.

Come giustamente ha detto l'onorevole Todoros, il provvedimento ha una funzione marginale: infatti, le norme che possono suscitare maggiori perplessità — quali l'utilizzo delle aree di proprietà della Gescal e degli enti — riguardano circa 90 ettari. Si tratta quindi di un fenomeno senza dubbio marginale, circoscritto, limitato nel tempo, che tuttavia può consentire la realizzazione con qualche mese di anticipo di qualcosa come 150-180 mila vani. Di questi terreni, 35 ettari sono di proprietà della Gescal, con la possibilità di costruire circa 35 mila vani.

Il presente provvedimento non modifica la legge n. 60. Da un punto di vista personale, vorrei aggiungere « purtroppo »; si sarebbe infatti forse potuta cogliere l'occasione per fare qualche ritocco strutturale alle norme meno funzionanti. Al Senato ho fatto presente la questione, ma i senatori dissero che semmai sarebbe stato meglio provvedere a parte, limitando il provvedimento agli aspetti puramente contingenti e congiunturali.

Ci tengo particolarmente, inoltre, a sottolineare che il disegno di legge non tocca i principi e l'essenza della legge n. 167. Questo desidero rilevarlo nella maniera più assoluta. Il Governo ha una precisa volontà politica, per quanto riguarda la piena, sollecita attuazione della legge n. 167, rendendosi conto che questo è l'unico strumento legislativo, nel presente ordinamento, atto a mettere ordine, almeno con un minimo di pianificazione, nel settore urbanistico. Ci rendiamo conto cioè che la legge n. 167 rappresenta una mèta acquisita, una posizione rispetto alla quale dobbiamo procedere oltre, e non certo retrocedere. Ovviamente, però, non dobbiamo mitificare la legge n. 167, perdendo i contatti con una realtà che è quella a noi nota.

Per quanto riguarda le attrezzature pubbliche, sia nel settore di competenza dello Stato sia in quello degli enti locali, posso confermare che è intendimento del Governo, come è stato annunciato in un comunicato ufficiale del Ministero dei lavori pubblici, non solo

assicurare i mutui per l'acquisto delle aree e l'urbanizzazione primaria, secondo la legge n. 167, ma anche dare un carattere di priorità a questi mutui, con la garanzia da parte dello Stato. Ci auguriamo pertanto vivamente di procedere al più presto a questo ulteriore passo in avanti. Credo che basti questa assicurazione. Rimango comunque a disposizione della Commissione per aggiungere ogni altra considerazione a quelle del resto esaurientissime e competentissime dell'onorevole Ripamonti.

Per quanto riguarda gli articoli del provvedimento, mi rendo conto che si tratta di un provvedimento complesso e che, data la delicatezza della materia, può suscitare qualche dubbio. Occorre considerare però che si tratta di un provvedimento che dal 2 agosto in poi è stato oggetto di continui studi da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al quale i senatori si sono dedicati con particolare cura. Mi sembra che in particolare qualche perplessità sia stata suscitata dal comma che dà la possibilità di utilizzare le aree di proprietà della Gescal e degli altri enti. Per quanto riguarda la data, ritengo doveroso un chiarimento. Come avviene in casi del genere, occorre stabilire una data certa, una data-cate-naccio, ed è stata scelta quella della presentazione del disegno di legge.

Se è stato aggiunto un termine diverso per la Gescal è perché, in base alla legge n. 60, non poteva più acquistare aree fuori dei piani di zona dopo la data di entrata in vigore di quella legge. Di fronte ad alcuni che volevano un lungo termine, altri hanno preferito che fosse indicato il preciso termine istituzionale previsto. Comunque, lo stabilire due date, è stato un eccesso di zelo. L'articolo 2 credo sia fondamentale per quanto riguarda le spese di urbanizzazione e le anticipazioni per le modifiche degli impianti. Sono del parere che occorrerà sollecitare la Gescal, in modo che, quando i comuni si trovino in difficoltà, applichi largamente questo articolo. L'osservazione fatta dall'onorevole Vittorino Colombo è esatta: questi sono soldi dei lavoratori e debbono essere adoperati per gli alloggi dei lavoratori. Occorre però costruire alloggi ora e non domani; alloggi abitabili, forniti delle relative opere di urbanizzazione e non abbandonati in aperta campagna. Se le commissioni approveranno questo articolo 2, ne raccomando la più ampia applicazione. Da parte sua il Ministero dei lavori pubblici farà altrettanto.

L'articolo 3 riguarda le espropriazioni ed è suggerito dalle controversie in corso. Le opere necessarie per l'esecuzione delle costruzioni sono considerate urgenti e indifferibili agli effetti dell'occupazione delle aree delle quali è chiesta l'espropriazione. Non voler approvare le norme contenute nell'articolo 3, significa voler incappare in vertenze giudiziarie. Per quanto riguarda il riferimento alla legge per la città di Napoli per la determinazione degli indennizzi, esso nasce dalle richieste che riguardano la GES.CA.L. e gli altri enti interessati. Non si è voluto quindi derogare minimamente dalla legge n. 167.

L'articolo 4 mi pare che non abbia suscitato obiezioni. Anzi è da raccomandarsi che queste anticipazioni vengano concesse nei grandi centri dove più dura è la crisi edilizia. Mi auguro che si arrivi ad un anticipo del programma decennale.

Per quanto riguarda l'articolo 5, alcuni onorevoli colleghi avrebbero voluto una percentuale maggiore per i lavoratori che aspirino ad acquistare l'alloggio. La quota, comunque, può essere limitata all'acquisto di case in corso di costruzione o di recentissima costruzione, così che, se anche questa percentuale rimarrà inalterata, servirà anch'essa a costituire un incentivo, sia pure indiretto alle costruzioni edilizie.

Per quanto riguarda i progetti, ho ascoltato quello che è stato detto e che mi fa rimanere perplesso. Due sere fa, parlando con alcuni onorevoli colleghi, abbiamo scartato la ipotesi che la GES.CA.L. non dovesse avere un minimo di patrimonio-progetti per procedere immediatamente all'applicazione del piano triennale. Qui non si tratta che di norme eccezionali, marginali e transitorie.

L'articolo 7 mi pare si ricolleggi un po' agli articoli 3 e 8, di cui già molto si è parlato. Ho la responsabilità di averne raccomandato l'approvazione al Senato. Si tratta di norme, non dico temporanee, ma istantanee, che si applicano una volta soltanto. La legge 4 novembre 1963, n. 1460 prevede due terzi di fondi per gli istituti case popolari e un terzo per le cooperative.

Ora, mentre la ripartizione di grosse somme fra gli istituti non ha implicato difficoltà, la ripartizione della cifra più esigua, dedicata alle cooperative, ha dato luogo a dei resti inferiori a 25, 30, 40 milioni. Si tratta, quindi, di non mantenere inutilizzate queste piccole cifre — che nel totale sono poco più di 5 miliardi — e di utilizzarle. Sono dispostissimo ad accettare ordini del giorno che si riferiscano all'impiego di questi modestissimi residui.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DELL'11 MARZO 1965

TODROS. Perché non scriviamo la parola « residui » ?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono pronto ad accettare qualsiasi criterio per la ripartizione di queste somme.

Concludo, ricordando la situazione particolare di emergenza e ricordando che si tratta di un disegno di legge che dopo una lunga elaborazione ha avuto l'approvazione di tutte le parti del Senato. Mi auguro che le due Commissioni vogliano approvarlo, possibilmente stasera, se non domani, con ogni chiarimento, con ogni impegno da parte del Governo, possibilmente verbalizzato, senza rinviare di nuovo il disegno di legge al Senato. Perché, diceva il collega onorevole Calvi, il nostro ritardo può essere anche di una settimana, ma è possibile poi che l'iter sia molto più lungo di quello che immaginiamo. Voglio infine ricordare che siamo giunti nella fase più bassa della punta depressiva e che ci troviamo ad una svolta della punta verso l'alto. Perciò fra qualche mese, forse, questo potrebbe essere un provvedimento superfluo. Chiedo agli onorevoli colleghi una prova di buona volontà, dando il loro contributo al superamento delle difficoltà nelle quali si trova l'edilizia pubblica oltretutto privata, in Italia.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario De' Cocci per la sinteticità e la chiarezza del suo intervento. Gli onorevoli Todros e Curti hanno chiesto la sospensione dei lavori delle Commissioni per deferire ad un comitato ristretto l'esame degli articoli del disegno di legge. Debbo richiamare l'attenzione delle commissioni sul fatto che, secondo la prassi della nostra Commissione, se si vuole procedere alla nomina di un comitato ristretto, occorre ottenere l'unanimità della Commissione stessa. Se non vi è unanimità, s'inizia subito la discussione.

DE PASQUALE. Ho chiesto la parola per sottolineare una certa questione preliminare da risolvere. Da quello che abbiamo inteso sia dal relatore che dal rappresentante del Governo, risulterebbe il desiderio di non apportare nessuna modifica al testo legislativo, trasferendo ogni eventuale proposta modificativa negli ordini del giorno. La nostra parte politica, invece, intende proporre tutti quegli emendamenti che si rendessero necessari perché, sulla base delle considerazioni generali svolte dal collega onorevole Todros, secondo noi vi sono alcuni punti che dovrebbero necessariamente essere emendati.

Il problema della rapida approvazione potrebbe essere abbastanza facilmente superato

dato che sarebbero sufficienti pochi giorni per far approvare il nuovo testo emendato dall'altro ramo del Parlamento.

Sarebbe perciò opportuno impostare la discussione su questi emendamenti per addvenire ad un eventuale accordo su quali di essi possano essere accettati e quali no.

Ma per far questo deve cadere ogni posizione pregiudiziale relativa ad un'approvazione senza modificazioni, anche se riconosciamo senz'altro che occorre procedere al più presto. Il lavoro preliminare cui ho fatto cenno potrebbe, ad esempio, essere fatto rapidissimamente anche da un Comitato ristretto che abbia un termine *ad horas*. Si tratta peraltro di un provvedimento in discussione fin dal mese di agosto e una settimana in più non comporterebbe certo gravi conseguenze.

ZANIBELLI. Onorevoli colleghi, si impongono alcune considerazioni conclusive, specie dopo le due relazioni che su taluni aspetti del provvedimento in esame sono state anche critiche, con motivazioni ed argomenti che non possono non attirare la nostra attenzione. Il fatto che i due relatori abbiano concluso nel senso che il testo del disegno di legge non debba subire modificazioni, non esclude comunque un esame attento da parte nostra degli emendamenti che saranno presentati. Ecco perché credo sia opportuno un esame completo della situazione per dimostrare anche che non vi è da parte nostra l'intento aprioristico di respingere tutti gli emendamenti. Tuttavia, fin d'ora, dobbiamo lealmente riconoscere che se i nostri argomenti, anche a giudizio dei nostri contraddittori, saranno tali da non giustificare le proposte modificazioni, il testo dovrebbe rimanere immutato, evitando di dare agli emendamenti il tono ed il carattere di una impostazione politica. Tanto varrebbe allora evitare una inutile perdita di tempo e rimettere senz'altro il disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

Se al contrario, come io credo, la volontà di giungere ad un accordo non manca, si passi a valutare bene ogni cosa, responsabilmente, anche sulla base del calendario dei nostri lavori e dei lavori del Senato. Il Comitato potrebbe già riunirsi domani mattina e giungere al più presto alle sue conclusioni, purché nel Comitato non si svolga un colloquio tra « cinesi » — mi sia consentito esprimermi così — cioè un dialogo tra due o tre persone che solo tra loro si sanno comprendere.

TODROS. Siamo favorevoli alla nomina di un Comitato ristretto che si riunisca domani stesso. Il Comitato dovrebbe esaminare

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DELL'11 MARZO 1965

gli emendamenti che presentiamo senza nessuna posizione pregiudiziale, anche perché il nostro gruppo ha già votato favorevolmente al Senato questo disegno di legge. Se nel corso della discussione ci accorgeremo che i punti da noi sollevati possano essere superati tanto di guadagnato; mentre, nel caso in cui vi fossero delle modificazioni inevitabili, si potrebbe procedere egualmente con molta speditezza approvando il provvedimento emendato nello stesso pomeriggio di domani.

PRESIDENTE. Per quanto mi concerne non ho nessuna difficoltà a costituire un Comitato ristretto, ma debbo ricordare agli onorevoli colleghi che domani abbiamo all'ordine del giorno dei lavori un altro provvedimento di grande urgenza.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Comitato si potrebbe riunire al termine della seduta della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché sono stati presentati numerosi emendamenti al disegno di

legge in esame, si propone la nomina di un comitato distretto per l'esame di questi emendamenti e la formulazione degli articoli.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, presieduto dall'onorevole Colombo Vittorino, gli onorevoli Curti Ivano, De Pasquale, Di Nardo, Gitti, Guarra, Ripamonti, Taverna e Todros; il Comitato si riunirà domani mattina alle 9,30.

La seduta termina alle 20,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI